

COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CASTIGLIONE IN TEVERINA E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTANZA GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

04. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA', E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO, ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE NATURALI VOCAZIONI AGRICOLE, ARTIGIANE E TURISTICHE.

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO DELLA REGIONE LAZIO E DELLA AMM.NE PROV.LE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARITA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE COMPRENDE, OLTRE IL CAPOLUOGO, LE FRAZIONI DI SERMUGNANO E VAIANO, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE IN KMQ. 19,96 CONFINANTE CON I COMUNI DI: LUBRIANO, CIVITELLA D`AGLIANO, ORVIETO (TR).

03. IL PALAZZO CIVICO SEDE COMUNALE E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISO PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L`ACCESSIBILITA', L`INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L`AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L`AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CASTIGLIONE IN TEVERINA.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.

03. L`USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L`INTERA COMUNITA', DETERMINA L`INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA

ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 10

DELEGA DI FUNZIONI ALLA GIUNTA

01. IL CONSIGLIO NON PUO' DELEGARE ALLA GIUNTA ATTRIBUZIONI AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE DALLA LEGGE.

ART. 11

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE NEI MESI DI MAGGIO-GIUGNO E SETTEMBRE-OTTOBRE.
03. AI FINI DELLE CONVOCAZIONI, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .
04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL 04 COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 12

COMMISSIONI

01. SONO COSTITUITE IN AGGIUNTA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE PER LEGGE LE COMMISSIONI CONSULTIVE E SPECIALI.
 - A) COMMISSIONI CONSULTIVE: SONO ISTITUITE DAL CONSIGLIO COMUNALE TRE COMMISSIONI CONSULTIVE COMPOSTE DA TRE CONSILIERI DI CUI UNO DI MINORANZA, CHE SI ESPRIMERANNO SU ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

- LE COMMISSIONI CONSULTIVE SONO ISTITUITE ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA. ESSE SI RIUNISCONO CONFORMEMENTE AD UN CALENDARIO DI RIUNIONI ANNUALMENTE DETERMINATO DAL SINDACO.

- LE COMMISSIONI SI OCCUPERANNO DI PARTICOLARI MATERIE DETERMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELLA LORO ISTITUZIONE.

02. AI LAVORI DELLE COMMISSIONI POTRANNO PARTECIPARE SU RICHIESTA, IL SINDACO ED I MEMBRI DELLA GIUNTA.

03. IL SINDACO POTRA' RICHIEDERE ALLE. COMMISSIONI PARTICOLARI APPROFONDIMENTI ED ELABORAZIONI IN MERITO ALLE MATERIE ATTRIBUITE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA IL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI CHE CURERANNO L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E LA LORO VERBALIZZAZIONE.

05. POTRANNO PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CITTADINI, ESPERTI, SINDACATI DEI LAVORATORI ED ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, E CHIUNQUE RITENUTO UTILE ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI, SU INVITO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE.

06. IL PRESIDENTE DELLE VARIE COMMISSIONI DURA IN CARICA PER L'INTERA LEGISLATURA, SALVO REVOCA O SOSTITUZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. AI SENSI DELL' ARTT. 51 DELLA L. 142/90 E' ISTITUITA NEL COMUNE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

B) COMMISSIONI SPECIALI:

01. PER PARTICOLARI CASI, ARGOMENTI, TRATTAZIONI, SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE APPOSITE COMMISSIONI CHE CESSANO LE PROPRIE FUNZIONI AL TERMINE DELLO SPECIFICO MANDATO RICEVUTO.

02. IL CONSIGLIO DETERMINERA' COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTI DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 13

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO. A PARITA' DI VOTI SI INTENDE ANZIANO IL MAGGIORE DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO

ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO".

02. BIS AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER "GIUSTO PROCEDIMENTO" QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA E AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, IN NUMERO MINIMO DI TRE OD ANCHE INFERIORE NEL CASO CHE ALLE ELEZIONI VENGANO ELETTI RAPPRESENTANTI DI UN NUMERO DI LISTE SUPERIORE A DUE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' E NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE CHE ABBIANO RIPORTATI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

ELEZIONE E PREROGATIVA

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DALL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO, E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI 01 GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSIVI.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. DUE ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA. ESSI NON DOVRANNO AVER PARTECIPATO, IN QUALITA' DI CANDIDATI, ALLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

04. GLI ASSESSORI ESTERNI NON CONCORRONO A FORMARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 20

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI, DISEGNI ATTUATIVI IN ESECUZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DALL' ARTT. 32 C. 02 LETT. B) DELLA LEGGE 8.6.90 , N. 142 . ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO AD ECCEZIONE DI QUELLI DI CUI ALLE LETT. 01) E M) DELL' ARTT. 32 02 C. DELLA L. 01.02.90 .

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI

ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

G) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

H) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

I) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

L) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORCESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE; .

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORI PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 21

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTE PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU "PERSONE" , IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 22
SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, IN CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM;

L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE; QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIASSERO LA INCOLUMITA' DEI CITTADINI. TUTTE LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO E SE A CARATTERE INDIVIDUALE, DEBONO ESSERE NOTIFICATE AL DESTINATARIO;

M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

PUBBLICHE;

M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;

P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PREVIA INDIZIONE DI UNA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE;

S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO IL COMUNE NE AFFIDA IL ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE;

U) PROVVEDE, ACQUISITI I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 , ALL'ESPLETAMENTO DI ATTI DI MERA ESECUTIVITA'.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE E AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE.

B) CONVOCA E PRESIEDE, QUALORA PREVISTA, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI STRUMENTALI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, ECCETTO LE ORDINANZE, AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI OD AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 26

SOSTITUZIONE DEL SINDACO

01. L'ASSESSORE CHE SEGUE IL SINDACO NELLA LISTA PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI VICESINDACO SOSTITUENDOLO NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO SI SEGUE, PER LA SOSTITUZIONE, L'ORDINE DI ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI CORRISPONDENTE ALL'ORDINE DELLA LISTA PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA E QUINDI L'ORDINE DI ANZIANITA' DEI CONSIGLIERI SECONDO I VOTI RIPORTATI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI PRECEDE IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO NON POSSONO SOSTITUIRE IL SINDACO.

ART. 27

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE, GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

02. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORE I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

03. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

04. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.

05. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.

06. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.

07. IL SINDACO PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

ART. 28

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 29

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL' ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN AREE COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. I DIPENDENTI PREPOSTI ALLE AREE SONO RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFIDATI ALLE AREE STESSE E COME TALE ESPRIMONO I PARERI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

03. I DIPENDENTI PREPOSTI ALLE AREE SONO ALTRESI' RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 30

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO NEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO FUNZIONALE PRESCRIVENDO LA SUPPLENZA E L' INTERINATO AFFINCHE' GLI UFFICI SIANO SEMPRE DOTATI DI UN PREPOSTO IDONEO;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO. ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

- SEGRETARIO COMUNALE -

ART. 31

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE AREE E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRI ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUNA AREA PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE', O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'AREA STESSA, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, CURA LA REDAZIONE DEI VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO.

ART. 32

IL VICESEGRETARIO

01. LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEVE PREVEDERE UN VICESEGRETARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DI QUELLE DEMANDATE DAL MANSIONARIO PER QUANTO CON LE NORME DI LEGGE COMPATIBILI. LA PIANTA ORGANICA PREVEDERA' ALTRESI' I REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AL POSTO DI VICESEGRETARIO.

ART. 33

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA VAGLIATE LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PUO' PROVVEDERE IN MERITO A COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI;

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;

- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;

- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO. SERVIZI

ART. 34

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, FAVORENDO FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DEI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 35

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME, E COMUNQUE SECONDO LA DISCIPLINA ADOTTATA DA APPOSITI REGOLAMENTI:
- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;
 - B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
 - C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
 - D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
 - E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P. R. 01 OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 36

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI", ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.
03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:
- A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B)IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 37

FORME COLLABORATIVE

01. PREMESSO CHE IL COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA APPARTIENE GEOGRAFICAMENTE, CULTURALMENTE E STORICAMENTE AL COMPRESORIO INTERREGIONALE DENOMINATO DELLA "TEVERINA", INCLUDENTE I COMUNI DELL'ALTO LAZIO E DELLA BASSA UMBRIA CHE SI AFFACCIANO SULLA RIVA DESTRA E SINISTRA DEL FIUME TEVERE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 38

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 39

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 40

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 39 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILE.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 41

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 40 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 42

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI ONERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

ART. 43

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AL CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCA IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 44

ASSEMBLEA E CONSULTA

01. L'ASSEMBLEA E' L'ORGANO DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DIRETTA ED AMPIA, CHE SI RIUNISCE DUE VOLTA PER OGNI ESERCIZIO IN OCCASIONE DELL'ELABORAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL BILANCIO CONSUNTIVO. NE FANNO PARTE TUTTI I CITTADINI RESIDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL QUINDICESIMO ANNO DI ETA'.

02. L'ASSEMBLEA SI ARTICOLA IN CONSULTA PER TEMI E SOGGETTI CHE ELEGGONO I PROPRI RAPPRESENTANTI. PERMANENTI IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DI PREVENTIVO, SECONDO IL REGOLAMENTO CHE NE DETTA MODALITA' E PREROGATIVE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' CONTENERE LE MODALITA' DI COSTITUZIONE DI ALMENO LE SEGUENTI CONSULTE: GIOVANILE, FEMMINILE, DIRITTI DEL CITTADINO, DEGLI ANZIANI E DELLE FRAZIONI.

04. IL REGOLAMENTO SARA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 45

REFERENDUM

01. PUO' ESSERE PROPOSTO DAL 30% DEL CORPO ELETTORALE INDIVIDUATO SULLA BASE DELLE ISCRIZIONI NELLE APPOSITE LISTE IL REFERENDUM CONSULTIVO. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE ALTRESI' PROMOSSO DAI 3/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IL REFERENDUM PUO' ESSERE PROMOSSO IN ORDINE AD ATTI GENERALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, CON LE ECCEZIONI:

- DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI O TARIFFE;
- DEI PROVVEDIMENTI INERENTI L'ASSUNZIONE DI MUTUI O L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, PERMUTE, APPALTI O CONCESSIONI;

- DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE, REVOCA O DECADENZA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE, OVE LA PROPOSTA PERVENGA DAL CAPO ELETTORALE, A RATIFICARE L'INDIZIONE DEI REFERENDUM

PRONUNCIANDOSI CIRCA LA LORO AMMISSIBILITA', OPPORTUNITA',
CORRISPONDENZA AL DETTATO STATUTARIO ENTRO 30 GIORNI DALLA PROPOSTA
SU

ISTANZA CORREDATA DA ALMENO 50 FIRME DI PROPONENTI LEGALMENTE
RACCOLTE.

04. I REFERENDUM AVRANNO SVOLGIMENTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO DI
OGNI ANNO, E SE, IN COINCIDENZA CON ALTRE CONSULTAZIONI
ELETTORALI, LA DOMENICA SUCCESSIVA AD ESSE.

05. IL NUMERO DEI REFERENDUM INDICIBILI CONGIUNTAMENTE E
RAGGRUPPABILI IN UNA SINGOLA SCHEDA E' DETERMINATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE.

06. NON SI PUO' TENERE PIU' DI UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA PER
CIASCUN ANNO SOLARE.

07. IL MEDESIMO REFERENDUM NON SI PUO' RIPROPORRE SE NON DOPO TRE ANNI
DAL SUO SVOLGIMENTO.

08. I REFERENDUM SONO COORDINATI E GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE VALENDOSI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CHE FARA'
RIFERIMENTO PER QUANTO NON PREVISTI STATUTARIAMENTE, ALLA VIGENTE
NORMATIVA.

ART. 46

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI E ASSOCIATI POSSONO PRESENTARE AL COMUNE
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI
PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI. IL SINDACO DA' RISPOSTA
SCRITTA ENTRO TRENTA GIORNI OPPURE, SE RITIENE LE
QUESTIONI SOLLEVATE PARTICOLARMENTE RILEVANTI, NE INSERISCE.
NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

02. OVE IL SINDACO NON FORNISCA RISPOSTA SCRITTA NEI TERMINI DI CUI SOPRA,
CIASCUN CONSIGLIERE PUO' RIPROPORRE LA QUESTIONE IN
CONSIGLIO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO. IL SINDACO E' TENUTO AD INSERIRE
L'ARGOMENTO NELL' O.D.G. DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL
CONSIGLIO.

03. PER L'ESPLETAMENTO DI TALI FORME PARTECIPATIVE SARA' ISTITUITO
APPOSITO SPORTELLLO.

ART. 47

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI LE
ASSOCIAZIONI CHE OPERA SUL TERRITORIO.

02. IL SINDACO CONVOCA, ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, LA CONFERENZA DELLE
ASSOCIAZIONI.

ART. 48

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA
ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O

INTERESSI DIFFUSI DI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI ATTRAVERSO LA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E LA PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTO CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE.

ART. 49

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' GARANTITO AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O DI INTERESSI DIFFUSI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME LEGISLATIVE DELL'ORDINAMENTO STATALE E DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO COMUNALE.
02. L'ENTE DI NORMA SI AVVALE OLTRE CHE DEI SISTEMI PREVISTI ANCHE DI ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE RITENUTI IDONEI PER LA MIGLIORE CONOSCENZA DEGLI ATTI. CONTROLLO INTERNO

ART. 50

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE.
02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.
03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.
04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO ACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DI DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 51

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A

CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTO CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 52

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTO E REALIZZATA ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

03. IN RIFERIMENTO ALLE NORME DI VIGILANZA E DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE IL REVISORE, SEMESTRALMENTE, RELAZIONA AL CONSIGLIO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA COMPLESSIVA, FORMULANDO INDIRIZZI E PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI; VIGILA SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E SULLA REGOLARITA' FISCALE E TRIBUTARIA. FUNZIONE NORMATIVA

ART. 53

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGE STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 54

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 55

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.